



# **Il Servizio Civile Nazionale e il Servizio Civile Regionale e Solidale**

Settembre 2009

## Introduzione

Questo numero della collana "Ciesse Materiali" ha l'obiettivo di pubblicizzare le leggi che danno origine al Servizio Civile Nazionale e al Servizio Civile Regionale Solidale.

Il Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza di cui è il naturale erede in un rapporto di continuità. Nel 1972, sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato, il governo approvò la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio.

L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile.

Nello stesso tempo, in modo silenzioso ma sistematico, l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).

Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in oltre 25 anni di attività, hanno tuttavia costituito una risorsa rilevante delle politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani, i disabili, i minori, concorrendo altresì alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.

Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Trae origine da questo percorso la delibera n. 763 del 1° aprile 2009 della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia che approva il documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale per gli anni 2009-2011. La nostra regione è tra le prime regioni in Italia assieme alla Toscana e al Veneto in cui viene introdotto il servizio civile per i ragazzi che non hanno compiuto i 18 anni.

Istituito dalla legge regionale n 11/07 il Servizio Civile Solidale tende ad agevolare le organizzazioni nell'accedere a questa opportunità semplificando molto le procedure di progettazione e di gestione dei progetti rispetto al Servizio Civile Nazionale.

Il Servizio Civile Solidale prevede l'impiego dei giovani di 16-17 anni sia italiani che stranieri per 240 ore durante i mesi estivi o per 360 ore nell'arco dell'anno scolastico. Gli ambiti di impiego sono: educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio

forestale, tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, politiche della pace e diritti umani. Il compenso è fissato nella misura di 2/3 rispetto quello del servizio civile nazionale, riparametrato sulle ore da svolgere.


Per avere una informazione più completa e tempestiva sui bandi e sulla modulistica corrispondente invitiamo il lettore a vedere sia il sito del Servizio Civile Nazionale <http://www.serviziocivile.it> sia il sito del Servizio Civile Regionale e Solidale <http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it>.

La legge nazionale e quella regionale in materia di servizio civile sono un'opportunità sia per le associazioni di volontariato per avere presso le proprie organizzazioni dei giovani volontari che aiutano l'organizzazione a perseguire gli obiettivi statuari, sia per i giovani che desiderano fare un'esperienza unica e solidale di alto valore sociale ed educativo partecipando fattivamente alla costruzione della nostra società. Avviene così uno scambio di esperienze, utili per la società. Il tempo impiegato nel Servizio Civile può essere testimonianza tangibile di un altro modo di vivere di solidarietà. Le nuove generazioni hanno bisogno di buoni ideali. Con l'esperienza fatta i volontari possono essere i promotori di un nuovo modo di vivere con gli altri per scoprire il bene comune, il bene della solidarietà.

Il Presidente del Csv Fvg  
Sergio Raimondo



Il Direttore del Csv Fvg  
Dario Mosetti



## Sommario

Legge nazionale 6 marzo 2001 n. 64 Istituzione del Servizio Civile Nazionale	pag. 1
Legge regionale n 11 del 23 maggio 2007 Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale	pag. 7
Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale triennio 2009-2010	pag. 15
Modulistica per la presentazione della domanda per l'impiego di volontari	pag. 32

## **Legge 6 marzo 2001, n. 64 (1). Istituzione del servizio civile nazionale**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68.

(2) Vedi, anche, l'art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

### **Capo I Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale**

#### **1. Principi e finalità.**

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

- a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

#### **2. Delega al Governo**

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici (3).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

- a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

- b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
- c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
- d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
- e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
- f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
- g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
- h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
- i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
- l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

(3) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

### **3. Enti e organizzazioni privati**

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

### **3-bis. Sanzioni amministrative**

1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

- b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
- c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
- d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reinscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni (4).

(4) Articolo aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## **Capo II - Disciplina del periodo transitorio**

### **4. Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

### **5. Ammissione al servizio civile**

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

## **6. Determinazione del contingente.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998 (5).

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 agosto 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 17 luglio 2003, il D.P.C.M. 4 febbraio 2004 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2005.

## **7. Ufficio nazionale per il servizio civile.**

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

## **8. Disposizioni integrative ed attuative.**

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.



2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

### **9. Servizio civile all'estero.**

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

### **10. Benefici culturali e professionali.**

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

## **Capo III - Norme finanziarie e finali**

### **11. Fondo nazionale per il servizio civile.**

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
  - a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
  - b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
  - c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. [A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni] (6).

4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-----

(6) Comma abrogato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## **12. Norme abrogate.**

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».

2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

## Legge regionale n. 11 del 23 maggio 2007

### “Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale”

#### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1 (Finalita')

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della [legge 6 marzo 2001, n. 64](#) (Istituzione del servizio civile nazionale) e del [decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77](#) (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'[articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64](#)) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.

##### Art. 2 (Obiettivi)

1. L'azione della Regione e' finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attivita' svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;
- b) garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;
- c) promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunita' regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunita' stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;
- d) promuovere una cultura della pace, della solidarieta' e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
- e) promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarieta' e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;
- f) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunita' regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;
- g) favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunita' internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;
- h) promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multi-etnica;
- i) promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;

- j) promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;
  - k) sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.
2. L'azione della Regione e' finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.

**Art. 3**  
(Azioni della Regione)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:
- a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;
  - b) cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;
  - c) cura la gestione della banca dati;
  - d) disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;
  - e) effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;
  - f) svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;
  - g) sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;
  - h) sostiene i progetti di formazione dei volontari;
  - i) promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.

**Art. 4**  
(Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.
2. Alla Consulta spettano le seguenti funzioni:
- a) consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;
  - b) propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento del servizio;
  - c) di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.
3. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed e' composta:
- a) dall'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, che la presiede;
  - b) dal Direttore del servizio competente in materia di servizio civile;
  - c) da un rappresentante, designato dall'ANCI, tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;
  - d) da un rappresentante designato dall'UPI;
  - e) da quattro rappresentanti degli enti di servizio civile operanti in regione, iscritti all'albo regionale, che svolgono attività in almeno tre Province;

- f) da due rappresentanti dei giovani volontari in servizio civile, uno per genere.
4. Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.
  5. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.
  6. La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.

## **TITOLO II**

### **REQUISITI, BENEFICI E RISORSE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE**

#### **CAPO I**

#### **SERVIZIO CIVILE REGIONALE**

##### **Art. 5**

(Requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. 2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del [decreto legislativo 77/2002](#). 3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002](#), sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.

##### **Art. 6**

(Ambiti di attività del servizio civile regionale)

1. Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'[articolo 8, comma 2, lettera b\), della legge 8 luglio 1998, n. 230](#) (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:

- a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
- b) educazione e promozione culturale;
- c) educazione alla pratica sportiva;
- d) protezione civile;
- e) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- f) tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- g) politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
- h) iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

**Art. 7**  
(Benefici)

1. A coloro che prestano servizio civile regionale compete:

- a) un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;
- b) la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;
- c) l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.

**Art. 8**  
(Riconoscimenti)

1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e delle università degli studi regionali dei crediti formativi derivanti dalla tipologia di servizio espletato e dalle attività formative svolte.
2. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, stipula apposite convenzioni con gli enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile svolto.

**Art. 9**  
(Fondo per il servizio civile regionale)

1. È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:

- a) la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;
- b) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;
- c) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

**CAPO II**  
**SERVIZIO CIVILE SOLIDALE**

**Art. 10**  
(Requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:

- a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;
- b) stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto anni.

2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.

**Art. 11**

(Ambiti di attività del servizio civile solidale)

1. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), riguarda i seguenti ambiti di attività:

- a) educazione e promozione culturale;
- b) educazione alla pratica sportiva;
- c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- d) tutela e salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- e) politiche della pace e dei diritti umani.

2. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), riguarda le attività di cui all'articolo 6.

**Art. 12**

(Benefici e riconoscimenti)

1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.

2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.

3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non puo' essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.

**Art. 13**

(Fondo regionale per il servizio civile solidale)

1. E' costituito il fondo regionale per il servizio civile solidale nel quale confluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.

**TITOLO III**

**PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE**

**Art. 14**

(Enti di servizio civile)

1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'[articolo 3 della legge 64/2001](#), purchè iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.

**Art. 15**

(Requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti)

1. I requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti sono definiti nel rispetto degli standard minimi definiti dalla normativa vigente in materia.

2. I progetti per il servizio civile solidale per i giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sono modulati su duecentoquaranta o trecentosessanta ore da svolgersi, rispettivamente, in modo intensivo entro i mesi estivi, oppure distribuiti nell'arco di un intero anno.

**Art. 16**

(Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile)

1. E' fatto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.

**TITOLO IV**

**PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE**

**Art. 17**

(Programmazione)

1. La Regione predispose ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale, nel quale sono determinati:

- a) le modalità di attuazione del servizio civile regionale;
- b) le modalità di selezione dei volontari;
- c) i criteri di priorità per la scelta dei progetti;
- d) le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario.

**Art. 18**

(Albo regionale degli enti di servizio civile)

1. La Regione cura l'albo regionale degli enti di servizio civile.

2. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici, gli enti e le organizzazioni privati, in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 3 della legge 64/2001](#), che svolgono attività nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2.

3. Con regolamento sono stabilite, in conformità alle norme nazionali, le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo.

**Art. 19**

(Banca dati dei progetti di servizio civile)

1. La Regione attiva e aggiorna la banca dati dei progetti di servizio civile, presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale.



2. La banca dati fornisce indicazioni per la definizione e il miglioramento dell'attività di programmazione del servizio civile, del monitoraggio e della valutazione dei progetti; in particolare rende accessibili al pubblico i contenuti dei progetti di servizio civile e l'elenco degli enti iscritti all'albo regionale.

#### **Art. 20**

(Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)

1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.
2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.
3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.

#### **Art. 21**

(Rilascio di certificazioni)

1. Con regolamento sono stabilite, in conformità con la normativa statale e regionale in materia, le modalità per il rilascio ai volontari della attestazione di partecipazione ai progetti di servizio civile.
2. Al termine dei percorsi formativi di cui all'articolo 20 ai partecipanti è rilasciata una certificazione di partecipazione.

#### **Art. 22**

(Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)

1. I responsabili del servizio civile ai quali è stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 21, comma 2, sono iscritti nell'elenco dei responsabili del servizio civile regionale e solidale.
2. La Regione cura la tenuta dell'elenco regionale dei responsabili del servizio civile.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23**

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 213.304,61 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4991 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 -Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà

e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi statali>> e con lo stanziamento di 213.304,61 euro per l'anno 2007.

3. All'onere di 213.304,61 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2007, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7](#) (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla [legge regionale 1 marzo 1988, n. 7](#)), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 14/REF del 14 febbraio 2007, dall'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5008 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui autorizzazione di spesa è corrispondentemente ridotta di pari importo per l'anno 2007.

4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito - per memoria - il capitolo 4992 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi regionali>>.

5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4993 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile solidale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007.

Note:

1Sostituite parole al comma 3 da art. 7, comma 35, L. R. 22/2007

Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"; Visto, in particolare, l'articolo 17 della citata legge il quale prevede che la Regione predisponga ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale, nel quale sono determinati:

- le modalità di attuazione del servizio civile
- le modalità di selezione dei volontari
- i criteri di priorità per la scelta dei progetti
- le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario

Vista la delibera n. 2710 in data 11 dicembre 2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare la bozza di "Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale triennio 2009 – 2011", nonché ha disposto di chiedere un preventivo parere consultivo agli Enti iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11;

Preso atto che i predetti Enti hanno espresso, nella riunione del 17 marzo 2009, parere favorevole all'approvazione del citato Documento di programmazione;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva il citato Documento di programmazione;

Su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e formazione e cultura;

La Giunta regionale, all'unanimità, delibera

1. È approvato in via definitiva il "Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale triennio 2009 – 2011", nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrale e sostanziale.

2. La delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

# DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE TRIENNIO 2009 – 2011

## SOMMARIO

### TITOLO I

#### CAPO I

La storia del Servizio civile in Italia

*Dal Servizio civile obbligatorio al Servizio civile nazionale volontario*

La Carta di impegno etico del Servizio civile nazionale

La normativa di riferimento

Le pronunce della Corte Costituzionale

o Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale"

o Il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64",

o La legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"

o Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale)

#### CAPO II

Il progetto INFOSERVIZIOCIVILE

L'attività di formazione

*La formazione dei formatori*

*La formazione degli Operatori Locali di Progetto (OLP)*

*La formazione generale dei volontari di Servizio civile*

*La formazione dei progettisti*

L'attività di informazione

### TITOLO II

#### CAPO I

L'attuazione della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"

Il Documento di programmazione triennale 2009 - 2011

L'Albo regionale degli Enti di Servizio civile

La Banca dati dei progetti di Servizio civile

L'Elenco regionale dei responsabili del Servizio civile regionale e solidale

La "Giornata di incontro tra i volontari"

La Consulta regionale per il Servizio civile regionale e solidale

I riconoscimenti da parte delle istituzioni e degli enti

*Crediti formativi*

*Tirocinio professionale*

#### CAPO I

Il Servizio civile regionale

## **CAPO II**

Il Servizio civile solidale

Il Bando annuale

*La presentazione dei progetti di servizio civile*

*L'impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile*

## **TITOLO III**

Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile

*Vigilanza*

*Monitoraggio*

# **DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE TRIENNIO 2009 – 2011**

## **TITOLO I**

### **CAPO I**

#### **La storia del Servizio civile in Italia (Fonte UNSC)**

*Dal Servizio civile obbligatorio al Servizio civile nazionale volontario.*

La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza, formalmente iniziata nel 1972 con l'approvazione della legge 772 che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare (e quindi obbligatorio) sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio militare.

L'esperienza iniziale di poche decine di giovani, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di ragazzi anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile (fino a quell'anno il servizio civile durava 8 mesi in più del servizio militare): così inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 110.000 domande.

Nello stesso tempo l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).

Il Servizio Civile diviene una risorsa sociale per il Paese.

L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino.

La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce:

"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria".

Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente volontaria: la legge 331 del 2000 fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005.

Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in oltre 25 anni di attività, hanno costituito una risorsa rilevante per le politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani, i disabili, i minori, concorrendo inoltre alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.

Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni (dal 2005 il limite è stato innalzato a 28 anni), che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Una legge pensata per agire in due tempi:

- una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari";
- una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.

La prima fase inizia il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di 180 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune.

In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati sale a 811 con 7.865 volontari avviati in servizio.

Nel 2003 si passa a 2.023 progetti con una partecipazione di 22.743 giovani volontari.

Nel 2004 l'impiego è di 32.211 volontari per 2.970 progetti.

Nel 2005 il numero di volontari avviati al servizio sale a 45.175 per 3.451 progetti.

Nel 2006 il numero di volontari aumenta a 45.890 per 4.100 progetti.

Nel 2007 il numero di volontari è di 43.416.

Nel 2008 saranno avviati al servizio solo 32.000 giovani, a causa di una drastica riduzione dei finanziamenti.

Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di SCN. Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

Con la pubblicazione del Decreto legge 30 giugno 2005, n° 115 cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda della obiezione di coscienza, consentendo agli obiettori in servizio, la possibilità di concludere la propria esperienza di Servizio civile obbligatorio al 1° luglio 2005 anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre 2005.

Il 2005 è quindi l'anno nel quale anche ai ragazzi è concesso di partecipare volontariamente al SCN: si passa dal 6% di adesioni maschili del 2004, al 25% del 2005.

I progetti all'estero, che nel 2006 vedono impegnati 439 volontari, contribuiscono ad esportare gli ideali di pace e fratellanza della nostra democrazia.

Nel 2006 il Servizio Civile Nazionale festeggia il suo primo lustro di vita. Il consenso dei giovani è cresciuto di anno in anno: dai 181 ragazzi del 2001, si è passati ai 45.890 del 2006.

Il Servizio Civile Nazionale ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta; costituisce oggi una importante modalità di partecipazione alla promozione sociale che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria, crescita personale.

### **La Carta di impegno etico del Servizio civile regionale**

La "Carta" viene fatta propria dalla Regione e integrata in conformità alle finalità della Legge Regionale 11 del 2007.

Gli enti:

- sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di servizio civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;
- affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;
- riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi confrontare con l'ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire dalle loro modalità di presenza nell'ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;
- chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;

- si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accettano e condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani.
- promuovono l'esperienza del Servizio Civile Solidale proponendola ai cittadini stranieri così come ai minori, con l'obiettivo comune del sostegno all'integrazione, sia fra le generazioni, sia fra giovani italiani e stranieri. Una proposta di Servizio Civile radicata nella comunità che aiuti i giovani italiani e stranieri a maturare una visione comune dei bisogni e delle risorse esistenti sul territorio, innescando processi di assunzione di responsabilità civica e di impegno per il sociale. Un percorso finalizzato anche a valorizzare i giovani stranieri come protagonisti di azioni di aiuto, di sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dei propri connazionali e dell'intera comunità

### **La normativa di riferimento**

Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale"

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64",

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"

Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale)

### **Le pronunce della Corte Costituzionale**

La Corte Costituzionale si è occupata più volte di questioni riguardanti la materia del Servizio civile definendone i contenuti e la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e Province autonome.

In particolare con le sentenze n. 164 del 1985 e n. 228 del 2004 ha stabilito che la "difesa della Patria come sacro dovere del cittadino" ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare.

Tale dovere può essere adempiuto anche mediante attività di impegno sociale non armato.

La "difesa della Patria" non prevede solo azioni dirette contrastare un'aggressione esterna, ma anche attività di impegno sociale non armato.

Il Servizio civile si configura, quindi, come una scelta volontaria che costituisce "adempimento del dovere di solidarietà" (art. 2 Cost.), nonché quello di concorrere al "progresso materiale e spirituale della società" (art. 4 Cost.). Esso si realizza mediante lo svolgimento di attività volontaria nei più diversi ambiti quali l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico, la protezione civile.

Altra importante funzione svolta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 431 del 2005) è stata quella di definire le competenze, in materia di Servizio civile, tra lo Stato (UNSC) e le Regioni e Province autonome.

Con il Decreto legislativo n. 77 del 2002 sono state, infatti, attribuite parte delle competenze direttamente alle Regioni ed alle Province autonome ai fini dell'attuazione degli interventi di servizio civile.

La Corte, pur confermando che spetta allo Stato la competenza a disciplinare il Servizio civile nazionale con specifico riferimento alla programmazione e all'attuazione dei progetti di rilevanza nazionale, ci sono aspetti, ha sentenziato, che possono essere disciplinati a livello locale.

Le Regioni e Province autonome hanno la possibilità, infatti, di istituire un proprio Servizio civile regionale o provinciale distinto da quello nazionale.

Rientra, pertanto, nelle competenze regionali la realizzazione dei progetti di servizio civile di rilevanza regionale, purché coerenti con le linee di programmazione e di indirizzo espresse dall'Ufficio nazionale, come pure la programmazione e la fissazione di indirizzi per lo sviluppo delle iniziative da svolgersi in ambito regionale, fissando propri criteri e priorità purché specificativi rispetto a quelli nazionali e non in contrasto con essi.

## **CAPO II**

### **Il progetto INFOSERVIZIOCIVILE**

Dal 2004 è operativo il progetto Infoserviziocivile, grazie alla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Acli FVG, Arci Servizio civile FVG, Caritas Diocesane FVG e Confcooperative-Federsolidarietà FVG.

E' naturale che i primi destinatari del progetto siano i giovani, perché a loro spetta il compito di costruire la società dei prossimi decenni. L'esigenza di incoraggiare la loro crescita come cittadini attivi e solidali si salda con un altro obiettivo socialmente condiviso: quello di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro, incrementandone le competenze, i rapporti sociali, la capacità di muoversi nella società adulta.

Il Servizio Civile rappresenta un tentativo di far convergere queste finalità.

Sarebbe superficiale vederlo quindi soltanto come un modo per fornire personale a basso costo ad organizzazioni pubbliche o di riconosciuta importanza sociale, che ne hanno bisogno per poter sviluppare servizi utili alla collettività. Il suo valore consiste nell'integrazione dei legittimi interessi organizzativi con la crescita dei partecipanti e con lo sviluppo di forme di cittadinanza attiva e consapevole. Ecco perché Infoserviziocivile si fa carico anche di dare consulenze e formazione ai responsabili degli enti e associazioni.

La struttura di Infoserviziocivile prevede la costituzione di un comitato di gestione (costituito da Acli FVG, Arci Servizio civile FVG, Caritas Diocesane FVG e Confcooperative-Federsolidarietà FVG) aperto alla collaborazione del Centro Servizi Volontariato e ANCI; la costituzione di un coordinamento tecnico con compiti di organizzazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le azioni previste dal progetto; l'attivazione di una segreteria amministrativa; la messa a disposizione di uno o più referenti tecnici con compiti di raccordo del progetto con gli uffici regionali, e di consulente e operatore per le attività che la Regione stessa deve svolgere nel settore; operatori nei vari sportelli informativi in regione con compiti di offrire ai giovani orientamento e accompagnamento verso il Servizio Civile.

E' stata avviata dalla Regione nell'ambito del progetto Infoserviziocivile un'attività di formazione affidata a formatori accreditati sul piano nazionale, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato.

### **L'attività di formazione**

L'attività di formazione nel Servizio Civile ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e dell'esperienza di Servizio Civile. I destinatari ultimi dell'attività di formazione sono i giovani in servizio, che partecipano ad attività formative obbligatorie sia riguardo a tematiche generali e relative ai principi ed ai valori del Servizio Civile (formazione generale), sia riguardo gli argomenti del progetto che li vede impegnati (formazione specifica).

I soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione dei giovani in servizio sono diversi e la legge prevede che anche essi, prima di "erogare" formazione ai giovani vengano formati al ruolo.

*La formazione dei formatori*



La circolare UNSC del 2 febbraio 2006 definisce come formatore “un volontario o altro personale con esperienza personale in ambito formativo di almeno 3 anni, di cui almeno uno nell’ambito del servizio civile oppure 1200 ore di formazione negli ultimi 6 anni di cui 200 nell’ambito del servizio civile. In entrambi i casi l’esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dall’UNSC o dalla Regione, da considerarsi in aggiunta ai 3 anni o alle 1200 ore di esperienza.”

Il progetto Infoserviziocivile ha realizzato nell’aprile 2008 il primo corso di formazione per formatori nella regione Friuli Venezia Giulia, della durata di 30 ore e rivolto a coloro che negli Enti ed associazioni iscritti all’Albo regionale, si apprestavano a chiedere l’accreditamento come formatori di Servizio Civile. Le docenze sono state tenute da formatori accreditati presso l’UNSC ed il corso ha visto l’intervento del vicedirettore dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Paolo Molinari.

Hanno partecipato al corso 15 persone provenienti da enti diversi e da tutte le province della regione.

Per l’anno 2009 è in programma un secondo corso di 30 ore, così come analoghe iniziative saranno organizzate negli anni 2010 e 2011.

#### *La formazione degli operatori locali di progetto (OLP)*

L’Operatore Locale di Progetto è una figura che riveste un ruolo fondamentale nel percorso dei volontari: è colui che li affianca per tutta la durata del servizio nel lavoro di ogni giorno, coordinandone le attività in relazione all’attuazione del progetto, ed è il responsabile della formazione specifica dei volontari. Per essere OLP occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto oppure una comprovata esperienza, unitamente ad una esperienza di servizio civile. La preparazione specifica sul Servizio Civile può essere acquisita tramite un seminario formativo realizzato dall’UNSC o dalle Regioni.

Il progetto Infoserviziocivile ha realizzato nell’ottobre 2008 due corsi di formazione per OLP degli enti iscritti all’Albo regionale della durata di 8 ore ciascuno, rivolti uno agli enti aventi sede nelle province di Trieste e Gorizia, l’altro per enti aventi sede nelle province di Udine e Pordenone. Le persone che hanno frequentato i 2 corsi sono state in totale 50.

Entrambi i corsi sono stati tenuti da un formatore accreditato secondo i moduli previsti dall’UNSC.

Nell’anno 2009 e nei successivi saranno realizzati analoghi corsi rivolti agli OLP in prossimità dell’avvio dei bandi di Servizio Civile.

#### *La formazione dei progettisti*

La circolare UNSC del 2 febbraio 2006 definisce come progettista di servizio civile un “dipendente o volontario che abbia maturato un’esperienza almeno triennale nella progettazione dell’assistenza sociale, dell’ambiente e protezione civile, della cultura ed educazione.”

Nell’attuale panorama del servizio civile, all’interno del quale la concorrenza e la qualità dei progetti presentati diventa sempre più elevata e specialistica, risulta fondamentale per gli enti avere dei progettisti preparati e competenti. Senza di questi tutto il sistema di servizio civile (formazione, strutture, ecc...) messo in piedi dagli enti risulterebbe inutile.

Il progetto Infoserviziocivile ha organizzato nella primavera del 2008 un corso di formazione a livello regionale per progettisti degli enti iscritti all’Albo regionale della durata di 8 ore.

Il corso è stato tenuto da un progettista accreditato, già valutatore di progetti presso l’UNSC.

Il corso per progettisti sarà organizzato a cadenza annuale, con lo scopo di formare ed informare gli Enti relativamente alle novità legislative e di valutazione dei progetti.

#### *La formazione generale dei volontari*

La formazione generale dei volontari, così come stabilito dalle linee guida dell’UNSC del 4 aprile 2006, è uno strumento necessario per fornire un supporto ai giovani per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile, per

sviluppare all'interno degli enti la cultura del servizio civile e per assicurare il carattere unitario del servizio civile. La formazione generale deve essere organizzata secondo i moduli previsti dalla stessa determina del 4 aprile 2006.

La formazione generale può essere erogata dagli enti in proprio, qualora gli enti abbiano i requisiti di accreditamento necessari, oppure, ove la circolare sull'accREDITAMENTO lo preveda, dalle Regioni, che possono avvalersi, a tal fine, di enti dotati di specifiche professionalità.

Il progetto Infoserviziocivile prevede la realizzazione di corsi per la formazione generale rivolti ai volontari degli enti iscritti all'Albo regionale, della durata di 30 ore ciascuno.

Il primo corso è in programma per il 2009

I corsi saranno tenuti da formatori accreditati e saranno organizzati entro i primi mesi di servizio dei nuovi volontari di Servizio Civile. Analoghe iniziative saranno adottate anche per gli anni 2010 e 2011.

A completamento e integrazione del periodo di formazione, i volontari sono tenuti a presenziare e, ove possibile, partecipare alle iniziative promosse dalla Regione per la "Giornata nazionale del Servizio civile" (15 dicembre).

### **L'attività di informazione**

Il progetto **Infoserviziocivile** prevede una serie di interventi di tipo informativo aventi l'obiettivo di promozione del Servizio Civile, nazionale e regionale:

1) Realizzazione di incontri informativi nelle scuole superiori della regione, coinvolgendo gli istituti di ciascuna provincia. 40 incontri sono stati realizzati nel 2008 e 40 sono già stati programmati per il 2009. Durante gli incontri, che sono di regola tenuti da operatori esperti in materia di servizio civile, vengono illustrate le motivazioni che sottostanno ad una scelta di impegno per il servizio alla collettività e vengono date informazioni sulle opportunità previste nel territorio regionale per svolgere il servizio civile, nazionale e solidale. In occasione degli incontri vengono inoltre consegnati agli studenti materiali illustrativi riguardo la normativa sul Servizio Civile e i riferimenti per i contatti.

Gli incontri nelle scuole proseguiranno anche negli anni 2010 e 2011.

2) Stampa di materiale informativo cartaceo (flyer, volantini) avente lo scopo di dare brevi ed essenziali riferimenti normativi e logistici ai giovani potenziali volontari in Servizio Civile. Il materiale viene consegnato durante gli incontri con gli studenti delle scuole superiori, viene fatto pervenire alle varie organizzazioni giovanili e associazioni di volontariato presenti nella regione. A ridosso dei bandi inoltre vengono realizzati ed affissi nei principali centri della regione dei manifesti promozionali sul servizio civile.

Nel corso del 2008 sono stati stampati e distribuiti 3000 volantini.

3) Attivazione di 8 sportelli informativi aperti in orario concordato e fisso nelle sedi delle organizzazioni firmatarie della convenzione e di ulteriori punti informativi in collaborazione con 'ANCI presso gli "Informagiovani" di 8 comuni della regione. Viene inoltre concordata con i responsabili delle Università la presenza di sportelli temporanei presso le sedi universitarie a ridosso dell'uscita dei bandi. Nel corso del primo bando 2008 la presenza nelle Università della regione è stata di 50 ore. Ogni punto informativo offre ai giovani uno spazio di orientamento e accompagnamento, attraverso la disponibilità all'ascolto di operatori qualificati, spesso già volontari nel servizio civile. Attraverso l'incontro personale (colloqui individuali) è possibile esplorare motivazioni e bisogni, aspettative e attitudini degli aspiranti volontari, in modo da offrire adeguati percorsi alle attese dei giovani e rispondenti ai reali bisogni sociali espressi dal territorio. (in collaborazione con il Servizio Orientamento della Regione).

4) Produzione di spot radiofonici e/o televisivi e inserzione di comunicati e messaggi sui maggiori quotidiani locali, con particolare attenzione ai periodi di uscita dei bandi (in occasione del primo bando 2008 sono stati trasmessi 876

spot radiofonici; sono stati inoltre pubblicati diversi articoli sui quotidiani locali delle diverse province e operatori del progetto sono stati presenti direttamente in trasmissioni televisive e radiofoniche a livello regionale).

5) Organizzazione, sulla scia di quanto già fatto nel corso del 2008, di almeno 5 manifestazioni - eventi sul servizio civile nell'arco del 2009 ed altre negli anni successivi, con la caratteristica di festa giovanile e la partecipazione di gruppi musicali, teatrali, culturali, oppure iniziative sportive.

Agli eventi vengono sempre invitate tutte le associazioni ed enti accreditati per il servizio civile con la possibilità di essere presenti con loro materiale illustrativo.

## TITOLO II

### CAPO I

#### **L'attuazione della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"**

##### **Il Documento di programmazione triennale 2009 - 2011**

Il metodo della "programmazione" è stato individuato dal legislatore regionale quale elemento fondamentale ai fini della realizzazione degli interventi nell'ambito del Servizio civile.

La predisposizione del Programma costituisce, quindi, un atto rilevante per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla legge e per definizione delle modalità di attuazione della legge n. 11.

Il presente Documento è stato suddiviso in tre parti fondamentali corrispondenti ai tre Titoli: la prima inquadra il Servizio civile nel contesto nazionale e regionale, con particolare riguardo all'evoluzione legislativa e giuridica (pronunce della Corte Costituzionale).

Particolare attenzione viene riservata anche al settore della "formazione", in coerenza con gli indirizzi espressi a livello nazionale (UNSC), che riguarda la formazione dei formatori, degli Operatori Locali di Progetto (OLP), la formazione generale dei volontari e la formazione dei progettisti.

Anche l'attività di "informazione" trova un proprio spazio nel Documento essendo fondamentale per far conoscere, in particolare ai ragazzi possibili volontari, il Servizio civile ed i valori di pace, giustizia sociale, solidarietà, cittadinanza attiva che esso rappresenta e promuove.

Il Titolo II riguarda l'attuazione della legge regionale n. 11 del 2007 che prevede l'istituzione di alcuni importanti strumenti operativi quali l'Albo regionale degli enti di servizio civile, la banca dei progetti di servizio civile, l'elenco dei responsabili del SC regionale e solidale e, infine, la "Giornata di incontro tra i volontari".

Nei Capi I e II sono invece definiti gli indirizzi programmatici per quanto concerne il "Servizio civile regionale" ed il "Servizio civile solidale", che costituiscono il nucleo fondante della legge n. 11.

Infine, nel Titolo III vengono dati gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio sui progetti di servizio civile realizzati sul territorio da parte degli enti iscritti all'Albo regionale. La vigilanza viene, altresì, svolta nei confronti degli enti attuatori dei progetti.

##### **L'Albo regionale degli Enti di Servizio civile**

L'art. 5 del Decreto Legislativo n. 77 del 2002 prevede che le Regioni istituiscano "Albi" su scala regionale nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001 che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale.

Al riguardo, tra le Regioni e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) era stato approvato uno specifico "Protocollo" (sul quale la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2006, aveva espresso l'intesa) volto ad introdurre modalità uniformi, su tutto il territorio nazionale, per l'istituzione, con decorrenza 1 febbraio 2006, degli Albi regionali e per la loro tenuta, fermo restando l'impegno di rivedere di comune accordo le modalità d'iscrizione.

L'iscrizione nell'Albo del Servizio civile è, pertanto, condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del citato decreto n. 77, per poter presentare progetti di servizio civile da parte di enti o organizzazioni.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi provveduto ad istituire fin da subito con delibera della Giunta regionale n. 116 del 30.1.2006 (senza attendere l'approvazione della futura legge sul Servizio civile) "l'Albo regionale" in relazione anche all'urgenza di fornire agli enti ed alle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. n. 64 del 2001, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, lo strumento per poter presentare progetti di servizio civile.

Recentemente è entrato in vigore il Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile (D.P.Reg. n. 265/2008 pubblicato sul BUR n. 42 del 15.10.2008).

La struttura è la seguente:

L'Albo è suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

- a) nella sezione A dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati di rilevanza regionale che hanno sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nella regione stessa e in non più di altre 3 regioni;
- b) nella sezione B dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti in altri albi regionali o provinciali;
- c) nella sezione C dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti nell'Albo nazionale.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Direttore del servizio civile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata.

La fase istruttoria si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Ogni variazione dei requisiti d'iscrizione dell'ente all'Albo deve essere comunicata al competente Servizio regionale entro trenta giorni.

L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la presentazione dei progetti previsti dalla legge regionale 11/2007.

Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 2, ovvero su richiesta dell'ente, viene disposta con decreto del Direttore del servizio civile la cancellazione dall'albo.

### **La Banca dati dei progetti di Servizio civile**

La banca dati, peraltro già istituita nell'ambito del sito denominato "FVG Solidale", verrà arricchita e ampliata con i nuovi elementi conoscitivi che si avranno man mano a disposizione.

Essa dovrà avere, essenzialmente, una funzione di conoscenza e di monitoraggio delle attività di servizio civile svolte sul territorio regionale ai fini di una migliore programmazione delle iniziative progettuali e degli interventi di settore. Vengono inseriti sia i progetti approvati con il bando regionale che quelli approvati sul bando nazionale ed aventi sede di attuazione in regione.

La Banca dati dovrà essere in parte accessibile al pubblico e riguardare, oltre ai progetti, come richiesto dall'art. 19 della legge n. 11, anche ulteriori informazioni di interesse generale sul servizio civile.

### **L'Elenco regionale dei responsabili del Servizio civile**

La Regione provvederà alla costituzione, nonché alla cura e tenuta dell'“Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale”, come previsto dall'art. 22, 2° comma, della legge n. 11.

Sono iscritti nell'Elenco i responsabili regionali degli enti iscritti all'Albo regionale, nonché i referenti regionali per gli enti iscritti all'Albo nazionale aventi sedi di attuazione in regione.

L'iscrizione dei responsabili regionali del servizio civile presuppone la partecipazione ad un corso di formazione nonché il possesso della certificazione rilasciata a fine corso.

### **La “Giornata di incontro tra i volontari”**

La Regione organizzerà annualmente una giornata di incontro tra i giovani volontari per creare un'occasione ai fini dell'approfondimento delle principali tematiche in materia di Servizio civile, lo scambio di esperienze tra i volontari, nonché favorire l'elaborazione di proposte atte a migliorare l'attività e le iniziative di servizio civile.

La “Giornata” potrà coincidere con quella nazionale del 15 dicembre (Giornata nazionale del Servizio civile), ovvero aver luogo in altra data più rispondente alle esigenze dei volontari e del tipo di iniziativa da attuare.

Scuole, Università, enti, centri di aggregazione giovanile, ecc. saranno informati e coinvolti al fine di dare la più ampia diffusione ed efficacia all'evento.

### **La Consulta regionale per il Servizio civile regionale e solidale**

La “Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale”, prevista dall'articolo 4 della LR n. 11 del 2007, esercita le seguenti funzioni:

- a) “consultive” in materia di servizio civile a favore della regione e altri soggetti interessati;
- b) “propositive” in materia di progetti di servizio civile;
- c) “di raccordo e di collegamento” tra la Regione, le Autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

Viene costituita con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente in materia di servizio civile. La composizione è disciplinata dal comma 2 del citato articolo 4.

### **I riconoscimenti da parte delle istituzioni e degli enti**

#### *Crediti formativi*

Come previsto dall'art. 8 della LR n. 11, la Regione promuove il riconoscimento dei crediti formativi da parte delle istituzioni scolastiche e delle Università sulla base della tipologia di servizio civile prestato dal volontario.

#### *Tirocinio professionale*

La Regione stipula, altresì, apposite convenzioni con gli Enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile sostenuto.

Le su indicate iniziative saranno avviate al fine di assicurare un riconoscimento ai giovani impegnati in specifiche attività nel servizio civile.

## **CAPO I**

### **Il Servizio civile regionale**

Il Capo I (art. 5 e seguenti) della LR n. 11/2007 disciplina l'attuazione sul territorio regionale del Servizio civile regionale, dettando norme integrative rispetto al Servizio civile nazionale.

L'attuazione del Servizio civile regionale dovrà, comunque, essere coordinata, in osservanza delle pronunce della Corte Costituzionale, con quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" che dal Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64".

Per quanto concerne i Bandi per la presentazione dei progetti di servizio civile e quelli per il reclutamento dei volontari, essi vengono emanati ed in parte gestiti a livello statale (UNSC).

La Regione può integrarli con propri requisiti, ovvero assegnando delle priorità, da comunicare preventivamente agli enti, da valutare poi in sede di esame dei progetti.

Sotto il profilo delle risorse finanziarie a disposizione, la Regione potrà integrare, con il bilancio annuale, le quote che vengono assegnate dallo Stato tramite il fondo nazionale per lo svolgimento delle funzioni in materia di Servizio civile.

Si segnala che il competente Ministero ha recentemente avviato una fase di studio, che dovrebbe concludersi con delle proposte, per la revisione della legge n. 64/2001, al fine di renderla più rispondente al contesto sociale e culturale in cui si realizza l'attività di Servizio civile ed operano i volontari.

## **CAPO II**

### **Il Servizio civile solidale**

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto, al Capo II (art. 10 e seguenti) della LR n. 11/2007, l'istituzione del Servizio civile solidale.

Esso si differenzia, rispetto a quello "regionale", in quanto sono ammessi a svolgerlo:

- a) i giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette (art. 10, lett. a);
- b) stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto (art. 10, lett. b).

Anche gli "ambiti di attività" (art. 11) sono in parte diversi, in quanto fanno riferimento alle peculiari caratteristiche dei suddetti volontari.

Il Servizio civile solidale presenta, comunque, degli elementi comuni con quello regionale e nazionale, in particolare per quanto riguarda l'emanazione del Bando annuale per la presentazione dei progetti e l'ammissione dei volontari e, in parte, per le regole riguardanti la formazione generale dei volontari.

L'avvio sarà graduale in quanto trattasi di un'esperienza nuova per la Regione.

Si prevede di emanare, per primo, il Bando finalizzato a promuovere la presentazione di progetti per i giovani fra i 16 e i 18 anni, di cui all'art. 10, lett. a) della legge n. 11/2007.

Sarà valutata anche la possibilità di emanare Bandi finalizzati a promuovere la presentazione di progetti di Servizio civile da parte delle scuole medie superiori, purché iscritte all'Albo.

Successivamente sarà emanato il Bando per i soggetti indicati alla lettera b), tenuto conto dell'esperienza acquisita.

## **Il Bando annuale per i giovani di cui all'art. 10 lett. a)**

### ***La presentazione dei progetti di servizio civile***

Il termine di presentazione dei progetti è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

In via transitoria, per il corrente anno 2009, il termine scade 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera di approvazione.

### **I soggetti che possono presentare progetti di servizio civile**

Gli enti iscritti all'Albo regionale del servizio civile.

### **La scheda per la presentazione dei progetti di servizio civile ed i requisiti di ammissione**

La "Scheda progetto" (allegata) contiene i sotto riportati elementi identificativi, nonché i valori, espressi con un punteggio, da un minimo ad un massimo per ogni voce, ai fini della formazione della graduatoria.

Il punteggio totale massimo ottenibile è pari a 28:

- a) dati identificativi dell'ente proponente (0 punti)
- b) l'indicazione della tipologia di volontari previsti nel progetto (0 punti)
- c) descrizione del contesto sociale nell'ambito del quale si realizza il progetto (da 2 a 4 punti)
- d) obiettivi del progetto (da 2 a 6 punti)
- e) descrizione del progetto e delle modalità di realizzazione (da 2 a 5 punti)
- f) ruolo e modalità di impiego dei volontari (da 2 a 6 punti)
- g) criteri per la selezione dei volontari (da 0 a 2 punti)
- h) formazione generale e specifica dei volontari, da parte dei soggetti abilitati, con indicazione della sede e delle modalità di attuazione (da 2 a 5 punti)
- i) possibilità di vitto dei volontari
- j) numero di monte ore di servizio settimanali, ovvero mensili
- k) descrizione delle sedi di attuazione del progetto
- l) data e sottoscrizione del responsabile dell'ente di servizio civile

L'ente può richiedere un numero massimo di volontari per progetto pari a:

- 3 (tre) per i giovani di cui all'art. 10, lett. a);
- 5 (cinque) per gli stranieri di cui all'art. 10, lett. b).

Nel caso che l'ente presenti più progetti che vengono poi approvati, il numero massimo dei volontari non può superare il numero di quelli su indicati.

Solamente nel caso in cui i posti messi a bando non vengano coperti dalle richieste degli enti, può essere ammesso un numero di volontari superiore al limite di 8 unità, e solo qualora l'ente stesso dia la propria disponibilità a riguardo.

Il Servizio regionale competente in materia di Servizio civile provvede alla fase istruttoria che si conclude con la dichiarazione o meno di ammissibilità del progetto e, in caso positivo, di inserimento in graduatoria.

La graduatoria è fatta secondo le tipologie di volontari (art. 10, lett. a) e b)).

La graduatoria viene approvata con decreto del direttore del Servizio.

L'inserimento in graduatoria viene poi comunicato all'ente proponente il progetto.

Le eventuali modifiche al modello di scheda allegato devono essere approvate con decreto del direttore di Servizio competente in materia di servizio civile.

### ***L'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile***

Dopo l'inserimento in graduatoria del progetto, gli enti proponenti provvedono alla selezione dei volontari, tenendo conto dei seguenti requisiti di ammissione:

o non aver riportato condanne anche non definitive;

o essere in possesso di idoneità fisica, certificata da organi del servizio sanitario regionale, in rapporto all'attività da svolgere.

Non possono presentare domanda i giovani che:

o abbiano prestato o già prestano servizio civile volontario;

o abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Nella fase di selezione dei volontari gli enti devono assicurare la "parità di genere" e una equilibrata presenza dei cittadini stranieri tra i giovani di cui all'art. 10, lett. a).

La domanda, in carta semplice, secondo il modello allegato, deve essere presentata dal volontario all'ente che realizza il progetto almeno 20 giorni prima dell'avvio del progetto stesso.

Le procedure selettive vengono svolte a carico dell'ente realizzatore del progetto.

La Regione, mediante anche il progetto INFOSERVIZIOCIVILE, assicurerà idonee forme di pubblicità al Bando ed alla successiva fase di avvio dei volontari (es. pubblicazione sul sito "FVG Solidale" della Regione, ecc.).

Nell'ambito del progetto INFOSERVIZIOCIVILE si provvederà alla gestione amministrativa dei volontari (garanzia assicurativa, prestazioni sanitarie, un assegno per il Servizio civile svolto dal volontario).

### ***La formazione generale dei volontari in servizio civile solidale***

La formazione dei volontari è un elemento strategico, oltre che per il servizio civile nazionale, anche per quello solidale così come previsto dalla legge regionale 23 maggio 2007 n. 11. La formazione generale è uno strumento necessario per:

- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza del servizio civile;
- sviluppare all'interno degli Enti la cultura del servizio civile.

Essa tutta via assume caratteristiche diverse e presenta modalità di svolgimento diverse a seconda che si tratti di giovani di cui all'art.10 lett. a) della LR 11/2007 o di giovani di cui all'art.10 lett. b) della stessa legge.

a) *Giovani, anche stranieri che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette (art. 10 lett.a)*



Gli argomenti da trattare obbligatoriamente dagli Enti sono i seguenti:

- il servizio civile: evoluzione storica, valori e modalità di svolgimento (2 ORE);
- i diritti e doveri dei volontari (2 ORE);
- la carta etica del servizio civile regionale (2 ORE);
- presentazione dell'Ente e descrizione del progetto (4 ORE);
- la solidarietà e le forme di cittadinanza attiva (4 ORE);
- associazionismo, volontariato e terzo settore (4 ORE)

La formazione generale per i giovani di cui all'art.10 lett.a) può essere erogata da dipendenti, collaboratori o volontari dell'ente, oltre che da personale esterno, purché in possesso delle necessarie conoscenze e di una provata esperienza.

Le modalità di attuazione della formazione generale devono essere specificate nella "scheda progetto".

*b) Stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto (art. 10 lett.b)*

Per quanto riguarda la formazione generale dei giovani di cui all'art. 10 lett. b) si rimanda ai moduli formativi previsti dall'allegato alla determina dell'UNSC del 4 aprile 2006 ed alle relative linee guida. La durata della formazione generale non può essere inferiore alle 30 ore.

I soggetti abilitati ad erogare la formazione ai giovani di cui all'art.10 lett. b) sono quelli elencati al punto 4 delle linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale, così come previsti dalla determina dell'UNSC del 4 aprile 2006.

### TITOLO III

#### **Attività di verifica e monitoraggio nei confronti degli Enti di Servizio Civile Nazionale**

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 77/02, nel corso del 2007 le Regioni e Province autonome hanno assunto dallo Stato le competenze in materia di verifica e monitoraggio dei progetti dall'UNSC. Pertanto, l'attività a carico dell'Amministrazione regionale è attualmente in corso di realizzazione sui progetti da essa approvati e finanziati, partiti nell'autunno 2007 e ora in fase di conclusione.

La realizzazione delle predette funzioni si svolge sulla base delle Linee guida elaborate dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), le quali disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività di verifica e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti, fornendo una serie di indirizzi operativi volti ad agevolare l'individuazione delle competenze in materia e rendere omogenee le relative procedure delle RPA e dell'UNSC.

L'attività di verifica e di monitoraggio, prevista dall'articolo 16 della legge n. 11, è stata avviata da parte dell'Amministrazione regionale sui progetti da essa approvati relativi al primo ed al secondo bando 2007 ed è effettuata sulla base delle indicazioni formulate con le note circolari emanate dall'UNSC.

#### **Vigilanza**

*Verifica*

L'attività di verifica consiste nell'accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto, secondo il metodo previsto dalla legge e con le facoltà e i poteri ivi previsti.

In particolare, l'Ufficio e le RPA accertano il rispetto da parte degli enti accreditati delle norme vigenti per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi, nonché il corretto impiego dei volontari.

L'attività di verifica, svolta secondo i criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, è dunque finalizzata a garantire lo svolgimento di un servizio civile nazionale di "qualità".

Nel suo complesso, l'attività di vigilanza, definita dalla normativa nazionale (D. Lgs. n. 77/2002. art. 6, commi 6 e 7) con il termine di "verifica", è finalizzata ad accertare la puntuale realizzazione dei "progetti", la regolare gestione dei "volontari" ed il corretto impiego delle "risorse finanziarie".

Essa consiste nel controllare il corretto svolgimento delle attività di servizio civile da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto presentato dall'ente.

L'attività di verifica è preordinata, inoltre, a garantire il rispetto, da parte dell'ente, della normativa nazionale e regionale per la realizzazione dei progetti.

Deve essere svolta nell'osservanza dei criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità.

In particolare, l'attività di verifica svolta dalla Regione riguarderà i progetti del Bando regionale finanziati e realizzati dagli enti iscritti all'Albo regionale e quindi di competenza del Friuli Venezia Giulia.

L'analisi farà riferimento, nello specifico, ai progetti, agli enti, al territorio ed ai tempi di realizzazione dei progetti.

Resta inteso che la Regione potrà disporre ulteriori verifiche ogniqualvolta ravvisi motivi di particolare interesse, ovvero pervenga a conoscenza di fatti o situazioni di non conformità alle disposizioni di legge.

La Regione predispone annualmente, con decreto del Direttore di Servizio, un programma sull'attività di verifica a carattere periodico sulla base di criteri prestabiliti secondo le contingenze territoriali, in linea con le modalità predeterminate livello nazionale dall'UNSC.

Le verifiche sono effettuate direttamente dal personale regionale il cui incarico viene conferito mediante il decreto di cui sopra.

Al termine della verifica viene redatta, entro 30 giorni, una relazione conclusiva che sarà trasmessa all'ente. L'intero iter ispettivo è inoltre oggetto di inserimento sul sistema informatico Helios .

### *Monitoraggio*

La Regione predispone un sistema di monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 16, 2 c., della legge sul Servizio civile, allo scopo di verificare l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di Servizio civile.

Con tale sistema si intendono raccogliere e registrare le informazioni relative all'attuazione del Servizio civile al fine di poter disporre di dati aggregabili e informazioni sull'andamento dei progetti.

Il monitoraggio riguarderà tutto il percorso di realizzazione del progetto, comprese le risorse umane, organizzative e finanziarie utilizzate, nonché gli obiettivi conseguiti e le ricadute sul territorio.

Il monitoraggio sarà realizzato dalle strutture dell'Amministrazione, avvalendosi, anche di risorse esterne prioritariamente con quelle con cui vi sono già in atto forme di collaborazione in materia di Servizio civile.

**ALLEGATI**

Regioni ed aree geografiche	2005		2006		2007	
	Valore	%	Valore	%	Valore	%
Valle d'Aosta	22	0,05	8	0,02	26	0,06
PP AA Bolzano-Trento	110	0,24	121	0,26	233	0,54
Friuli Venezia Giulia	262	0,58	398	0,87	416	0,96
Piemonte	2.411	5,34	2.591	5,65	2.081	4,79
Lombardia	2.204	4,88	2.643	5,76	2.934	6,76
Liguria	946	2,09	822	1,79	729	1,68
Emilia Romagna	1.933	4,28	2.052	4,47	2.230	5,14
Veneto	1.025	2,27	1.159	2,53	1.317	3,03
<b>TOTALE NORD</b>	<b>8.913</b>	<b>19,73</b>	<b>9.794</b>	<b>21,34</b>	<b>9.966</b>	<b>22,95</b>
Toscana	2.617	5,79	2.816	6,14	2.586	5,96
Lazio	4.549	10,07	4.076	8,88	3.402	7,84
Marche	1.421	3,15	1.462	3,19	1.031	2,37
Umbria	540	1,2	703	1,53	614	1,41
Abbruzzo	862	1,91	806	1,76	1.018	2,34
Molise	169	0,37	223	0,49	310	0,71
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>10.158</b>	<b>22,49</b>	<b>10.086</b>	<b>21,98</b>	<b>8.961</b>	<b>20,64</b>
Campania	7.119	15,76	8.316	18,12	8.612	19,84
Basilicata	518	1,15	505	1,1	643	1,48
Puglia	3.329	7,37	2.940	6,41	3.882	8,94
Calabria	3.442	7,62	3.895	8,49	2.506	5,77
Sardegna	906	2,01	555	1,21	968	2,23
Sicilia	10.379	22,98	9.360	20,4	7.388	17,02
<b>TOTALE SUD E ISOLE</b>	<b>25.693</b>	<b>55,87</b>	<b>25.571</b>	<b>55,72</b>	<b>23.999</b>	<b>55,28</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>44.764</b>	<b>99,09</b>	<b>45.451</b>	<b>99,04</b>	<b>42.926</b>	<b>98,87</b>
<b>TOTALE ESTERO</b>	<b>411</b>	<b>0,91</b>	<b>439</b>	<b>0,96</b>	<b>490</b>	<b>1,13</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.175</b>	<b>100</b>	<b>45.890</b>	<b>100</b>	<b>43.416</b>	<b>100</b>

Andamento volontari in servizio in FVG periodo 2005-2007

Anno	2005	2006	2007
N. volontari	262	398	416

I volontari che prendono servizio nel corso del 2008 sono in numero nettamente inferiore a quelli dell'anno precedente a causa della riduzione dei fondi stanziati per il servizio civile nella legge finanziaria 2008.

PROVINCIA	VOLONTARI TOTALI IN AVVIO (AUTUNNO 2008)	VOLONTARI SU BANDO NAZIONALE	VOLONTARI SU BANDO REGIONALE
TRIESTE	142	42	100
GORIZIA	41	12	29
UDINE	80	52	28
PORDENONE	53	44	9
<b>TOTALE</b>	<b>316</b>	<b>150</b>	<b>166</b>

**DOMANDA PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE  
SOLIDALE**

**ENTE**

<i>denominazione</i>	
<i>indirizzo</i>	
<i>telefono</i>	
<i>fax</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>legale rappresentante</i>	
<i>Albo e classe di iscrizione</i>	

<i>Numero dei volontari in servizio civile richiesti</i>	
<i>Disponibilità ad accogliere ulteriori volontari nel caso ci fosse la possibilità</i>	Sì NO
<i>In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, quanti?</i>	

## INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

<b>Organizzazione o ente sociale, ove si svolge il servizio</b> (deve essere compilato solo nel caso in cui si tratti di una sezione dell'organizzazione o ente richiedente)	
<b>denominazione</b>	
<b>indirizzo</b>	
<b>telefono</b>	
<b>fax</b>	
<b>e-mail</b>	
<b>responsabile dell'unità organizzativa</b>	<i>nome e cognome</i> _____
	<i>numero di telefono</i> _____

<b>Durata del servizio</b> (12 mesi per stranieri maggiorenni; 240 o 360 ore per italiani e stranieri minori)	
<b>Giorni di servizio a settimana dei volontari</b>	
<b>Numero ore di servizio settimanali</b>	

<b>Pasti offerti</b>	<input type="checkbox"/> colazione
	<input type="checkbox"/> pranzo
	<input type="checkbox"/> cena
<b>Possibilità di alloggio</b>	<input type="checkbox"/> Sì
	<input type="checkbox"/> No

<b>Descrizione dell'ente o organizzazione, delle sue finalità ed attività</b>
_____
_____
_____
_____
_____











## **FORMAZIONE DEI VOLONTARI O DELLE VOLONTARIE**

<b>Sede di realizzazione</b>

<b>Modalità di attuazione</b>

**La prestazione del servizio civile solidale è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato contemporaneamente svolta presso la stessa organizzazione.**

**Si richiede di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro**

\_\_\_\_\_  
(Il/La legale rappresentante dell'ente)

(

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

### **Allegati:**

- *copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente (per i soli enti privati non profit);*
- *copia della delibera dell'organo di governo dell'ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di impiegare volontari di servizio civile solidale (per i soli enti pubblici);*



CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO FRIULI VENEZIA GIULIA  
VIALE MARTELLI, 51 - 33170 PORDENONE - TEL- 0434 21961

Il testo è stato chiuso in redazione nel mese di settembre 2009

Questa iniziativa editoriale, come previsto dalla Legge 266/91 per tutte le attività del Centro Servizi Volontariato, è possibile grazie al contributo delle Fondazioni di origine bancaria:  
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste,  
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde  
e dell'Associazione Casse di Risparmio Italiane (ACRI)

Il testo, anche se curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze in capo all'autore e/o editore.

E' consentita e auspicabile la riproduzione e divulgazione totale o parziale del testo purché venga citata la fonte.

Alla realizzazione del testo hanno collaborato:  
per i contenuti il progetto grafico e l'impaginazione il dott. Monea Francesco  
per la copertina il dott. Roberto Lionetti

Il Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia è socio di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato



Il Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia è inoltre socio del Centre Européen du Volontariat

